

Efficacia probatoria della dichiarazione di assistenza sindacale e limiti alla prova contraria negli accordi in deroga

Cass. Sez. III Civ. 6 luglio 2026, n. 22707 ord. - Rubino, pres.; Tassone, est. - Pe.Fl. (avv. Cardella) c. Ag.La. (avv.ti Cavasola, Guglielmino, Lepore). (*Conferma Trib. Aosta 4 gennaio 2022*)

Contratti agrari - Patti in deroga - Assistenza delle organizzazioni professionali - Confessione stragiudiziale - Efficacia probatoria della dichiarazione contrattuale - Prova testimoniale - Simulazione della dichiarazione - Diritto di prelazione agraria.

(*Omissis*)

FATTO

1. Pe.Fl. propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 380/2021 del Tribunale di Aosta, Sezione Specializzata Agraria, già impugnata dal ricorrente avanti la Corte d'Appello di Torino, che con ordinanza 26 maggio 2022 aveva dichiarato l'appello inammissibile ex art. 348-bis c.p.c.

Per quanto ancora rileva nella presente sede di giudizio, Ag.La., proprietaria dei terreni, sul rilievo che era scaduto il termine di cinque anni previsto nel contratto di affitto, stipulato mediante patti in deroga con l'assistenza delle associazioni di categoria, ricorreva al Tribunale di Aosta per la condanna del conduttore Pe.Fl. all'immediato rilascio degli alpeggi ed al pagamento dell'indennità di occupazione; resisteva il conduttore, affermando che i patti in deroga erano stati stipulati senza l'effettiva assistenza delle associazioni di categoria, per cui egli non era stato adeguatamente informato né consapevolmente reso edotto di quanto pattuito; chiedeva inoltre, in via riconvenzionale, di poter esercitare il proprio diritto di prelazione, ritenendone sussistenti nel caso di specie tutti i presupposti.

Resiste con controricorso Ag.La.

2. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis 1 c.p.c.

3. La controricorrente ha depositato memoria, nella quale illustra l'iter e l'esito del procedimento ex art. 373 c.p.c. con cui è stata rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di appello, e, per l'effetto, chiede il rimborso delle spese sostenute in relazione a tale procedimento.

DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. con riferimento all'art. 23, co. 3, L. 11/1971 come sostituito dall'art. 45 L. n. 203/1982 in combinato disposto con l'art. 58 L. n. 203/1982".

Censura la decisione del giudice di primo grado per aver ritenuto valide le clausole contrattuali derogatorie stipulate ai sensi dell'art. 45 della legge n. 203/1982, nonostante fosse mancata l'assistenza effettiva del rappresentante dell'organizzazione sindacale, presente solo alla sottoscrizione dei contratti.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, co. 1, n.3 con riferimento all'art. 112 c.p.c. e all'art. 4-bis Legge n. 203/1982".

Contesta il rigetto della propria domanda riconvenzionale, volta ad accertare la sussistenza del diritto di prelazione sui fondi ai sensi dell'art. 4-bis della legge n. 203/1982, deducendo la non condivisibilità della motivazione adottata dal giudice di merito, che non avrebbe correttamente applicato la summenzionata disposizione normativa.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, co. 1, n. 3, con riferimento all'art. 24 Cost. nonché agli artt. 115, 116 e 188 c.p.c.".

Lamenta la mancata ammissione della prova testimoniale, sebbene ritualmente dedotta, con cui egli ben avrebbe potuto dimostrare la mancata assistenza da parte dell'organizzazione sindacale e, per l'effetto, la sua mancata consapevolezza nel sottoscrivere, in relazione alla ridotta durata del contratto, un patto in deroga a lui sfavorevole.

4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. con riferimento agli articoli 2735 c.c., 2722, co. 2, c.c. e 1471 c.c.".

Lamenta che il Tribunale ha erroneamente attribuito valore confessorio stragiudiziale alle dichiarazioni relative all'assistenza sindacale contenute nel contratto, addivenendo, per l'effetto, a rigettare la dedotta prova testimoniale, che invece sarebbe stata decisiva per un diverso esito della lite. Deduce altresì che era applicabile nella fattispecie l'art. 1417 c.c., con ogni conseguenza in tema di ammissibilità della prova orale, data la presenza di una dichiarazione simulata voluta dalle parti, intesa a rappresentare una assistenza alla stipulazione dei patti in deroga, invece inesistente.

5. Il primo, il terzo e il quarto motivo, da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati.

5.1. In tema di contratti agrari, questa Corte ha da tempo chiarito che la stipulazione di accordi in deroga alla disciplina

legale, ai sensi dell'art. 45 della legge n. 203 del 1982, postula l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali di categoria; assistenza che deve tradursi in un'effettiva attività di consulenza e indirizzo, idonea a rendere le parti consapevoli del contenuto e della portata dei singoli patti derogatori (v., tra le altre, Cass., n. 5983/2007).

5.2. Quando tale assistenza risulti attestata nel documento negoziale sottoscritto dai contraenti e dai rispettivi rappresentanti sindacali, la relativa dichiarazione, non attenendo a diritti indisponibili, assume natura di confessione stragiudiziale e spiega efficacia probatoria nei confronti della parte che l'ha resa. Ne consegue che, in mancanza di una specifica azione diretta a far valere un vizio della volontà o altra causa idonea a incidere sulla validità della dichiarazione, la stessa non può essere superata mediante la mera deduzione di prova testimoniale volta a dimostrarne la non corrispondenza al vero (v. Cass., n. 5953/2016; Cass., n. 14759/2008; Cass., n. 5483/2007).

5.3. A tali principi si è correttamente attenuto il giudice di merito, che ha valorizzato la sottoscrizione dei contratti da parte del conduttore e dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria, nonché la dichiarazione, ivi contenuta, dell'avvenuta assistenza sindacale. Il ricorrente, per contro, mira a contestare la veridicità di tale attestazione esclusivamente mediante prova testimoniale, senza allegare di avere esperito le azioni tipicamente dirette a far emergere il dedotto contrasto tra volontà e dichiarazione.

Il rigetto dell'istanza istruttoria si sottrae, pertanto, alle censure formulate, essendo sorretto da motivazione conforme al costante orientamento di legittimità.

5.4. Né giova al ricorrente il richiamo all'art. 1417 c.c. e alla prospettata simulazione della dichiarazione relativa all'assistenza sindacale. La censura deduce infatti una questione nuova, poiché il ricorrente non indica, in violazione degli oneri di specificità e localizzazione propri del giudizio di legittimità, se, dove e quando la questione sia stata dedotta nei precedenti gradi di giudizio, né quali domande o istanze istruttorie siano state ritualmente formulate sul punto (v. tra le tante Cass., n. 26147/2021: "Qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa").

6. Il secondo motivo è inammissibile.

Non si confronta – anzi, del tutto prescinde – dalla circostanza che l'impugnata sentenza ha ritenuto insussistenti i presupposti per l'esercizio del diritto di prelazione sul rilievo dell'avvenuto decorso di oltre sei mesi dalla scadenza del contratto, in tal senso rendendo una motivazione congrua e scevra da vizi logico-giuridici, perché del tutto conforme al principio per cui "Il diritto di prelazione e il diritto di riscatto di cui agli artt. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978 n. 392 (nonché il diritto di prelazione in favore dei conduttori di unità immobiliari ad uso residenziale di proprietà degli enti pubblici previdenziali previsto dal D.Lgs. n. 104 del 1996) non competono alla parte conduttrice una volta che siano cessati gli effetti del contratto di locazione, risultando irrilevante al riguardo la sua eventuale posizione successiva di detentrica di fatto dell'immobile già oggetto della locazione" (v. Cass., n. 27666/2008; analogamente, Cass., n. 12291/2004).

7. In conclusione, il ricorso va rigettato.

8. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come dispositivo, seguono la soccombenza; non ritiene il Collegio sussistenti nella fattispecie i presupposti per la condanna del ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, comma terzo, c.p.c.

9. Non vi è luogo a provvedere sulla richiesta, formulata dalla controricorrente nella memoria, di condanna del ricorrente anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi al procedimento di sospensione dell'esecutività della sentenza ai sensi dell'art. 373 c.p.c. La domanda, infatti, risulta formulata in termini generici e non è accompagnata dalla produzione di una specifica documentazione giustificativa nei termini di cui all'art. 372 c.p.c.; ciò impedisce alla Corte di procedere alla relativa liquidazione, in conformità al principio secondo cui, nel giudizio di legittimità, la liquidazione delle spese sostenute per il procedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza d'appello è esaminabile solo ove l'interessato produca, nei termini di cui all'art. 372, secondo comma, c.p.c., una specifica e documentata istanza, comprensiva dei relativi atti, sì da consentire alla controparte di interloquire sul punto (v. Cass., n. 6792/2024).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre spese forfetarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

(Omissis)